

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1876

questo giudizio venisse a fissare la vera cifra del debito.

Cosicchè derivava da questa prescrizione che spesso si pagavano le tasse ipotecarie in una proporzione molto maggiore di quella che poscia veramente risultava conforme alla somma del canone che il tribunale fissava.

E la Camera è bene che avverta come queste tasse di iscrizione non siano tali nella specie che ci occupa da non dover preoccupare la sua attenzione; imperocchè, abbiamo già notato innanzi che su di un solo fondo vi erano 522 utilisti, quindi 522 iscrizioni a prendere e tasse da pagare, e vi ha di quei fondi su cui questi utilisti si contano a migliaia e per prestazioni così miti ciascuno da ridursi il suo debito a poche lire.

Onde, veggia la Camera a che ascenderanno le spese per tutte codeste iscrizioni, e se non sia da preoccuparsi seriamente anche di questo stato di cose.

Or a questo anche noi abbiamo creduto di provvedere, proponendo che le iscrizioni si prendano nel termine stabilito dalla legge, ma che le tasse non si paghino, se non che sulle norme stabilite dalle sentenze; e che quando le iscrizioni a prendersi sopra un solo fondo eccedono di molto un numero regolare, in tal caso, o signori, proporzionalmente sieno attenuati i diritti e le tasse ipotecarie da soddisfarsi così al conservatore, che all'erario.

La Camera, ora che abbiamo notato i fatti, accolga, modifichi o rigetti questa nostra proposta. A noi, o signori, una sola cosa era a cuore, cioè che essa si preoccupasse in principio di un gran debito d'equità che tutti dobbiamo sentire nell'alleviare un compito che, per quanto s'informi a principii santissimi di pubblica economia, pure, per la sua obbligatorietà, non è a dissimularsi che rappresenta una eccezione a quella libertà d'esercizio che ha tutelata e che tutela la proprietà presso tutti i popoli civili.

PRESIDENTE. L'onorevole Pizzolante ha facoltà di parlare, per opporsi alla presa in considerazione.

PIZZOLANTE. Sono dolente di dover prendere la parola contro la presa in considerazione di un progetto di legge, specialmente quando mi trovo di fronte ad un egregio e chiarissimo avvocato quale l'onorevole Tarantini. Colto così all'improvviso, io cercherò di esaurire il mio compito con brevissime parole.

Questo progetto di legge mi pare che sia intimamente connesso coll'altra proposta di legge, la quale deve venire questa mattina in discussione; vale a dire la proroga domandata alla legge prece-

dente dell'8 giugno 1873. Se le due proposte realmente si connettono tra di loro, mi pare che logica imponga di dovere con un solo pronunciato decidere l'una e l'altra. Che vi sia connessione fra le due proposte è chiarissimo. *Est eadem quaestio*, che è nell'una e nell'altra proposta. Coll'una si domanda che si sospende la legge del 1873; coll'altra si dice: vi do in ricambio una legge la quale agevola di più la commutazione tanto desiderata. Con l'una si domanda la temporanea sospensione (proroga), con l'altra la sostituzione d'una nuova legge alla precedente; con l'una si sospende temporaneamente la legge del 1873, con l'altra la si uccide sostituendone un'altra in sua vece.

Ora, immaginiamo che la Camera decida negativamente per prima la proposta, vale a dire che non abbia luogo la proroga, ed allora la seconda ha perduto la sua importanza di presa in considerazione. Chi non vuole la proroga, vuole con ciò la pronta esecuzione, come potrebbe volere la sua cessazione con la sostituzione di una nuova legge? Non si troverebbe in certo modo vincolato?

Dunque le due proposte si connettono fra di loro in modo che una non può stare senza dell'altra. È per ciò che prego la Camera di sospendere la sua decisione sulla presa in considerazione della proposta presente fino a che non avrà deciso sull'altra che riguarda la proroga.

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. La legge degli 8 giugno 1873, la quale provvede all'affrancamento delle decime una volta feudali nelle provincie napoletane e siciliane, è una legge di progresso economico, è una di quelle provvide leggi che hanno in Italia sciolto la proprietà e l'agricoltura dai loro secolari ceppi e da servitù che erano reliquie di altri tempi e di altre condizioni sociali.

Noi dunque abbiamo tutti il più vivo interesse, acciò questa legge sia eseguita, ed eseguita il più prontamente e regolarmente che sia possibile.

La legge medesima contiene due parti.

Essa anzitutto dispone che le decime che finora dai coloni si pagavano in natura, vengano coattivamente convertite in annue prestazioni o rendite pecuniarie corrispondenti. Ha voluto con ciò la legge abolire una forma di prestazione che si usava nell'infanzia dell'agricoltura e della civiltà sociale; forma gravosa e vessatoria alle classi agricole, feconda di dissidii e di mutue diffidenze, e d'altronde inseparabile da uno stato d'incertezza che toglie alla proprietà la possibilità di affermare il suo vero valore, e quindi di avvantaggiarsi del beneficio del credito.

Volle la legge che dentro tre anni dalla sua promulgazione si procedesse a questi giudizi di conversione o commutazione della prestazione in natura